



Data decorrenza 03/11/2009

FOGLIO INFORMATIVO
PER OPERAZIONI DI MUTUO CHIROGRAFARIO
PER IMPRESE A TASSO FISSO

Sezione 1 – Informazioni sulla Banca Popolare Sant’Angelo S.c.p.a.

La Banca Popolare Sant’Angelo è un istituto di credito con forma di società cooperativa per azioni, con sede legale a Licata (AG), Corso Vittorio Emanuele n. 10; con capitale sociale al 31/12/2008 di € 8.529.405,18 e riserve di € 76.247.009,61; con codice fiscale, partita IVA e iscrizione al registro delle Imprese di Agrigento n. 00089160840; iscritta all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia con il n. 05772; Codice ABI 05772.9; aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; indirizzo di posta elettronica info@bancasantangelo.com.

Sezione 2 – Caratteristiche e rischi tipici dell’operazione

Con il contratto di prestito personale una somma viene erogata dalla banca al cliente, che si impegna a restituirla secondo un piano di ammortamento di regola a tasso fisso ed a rate costanti a scadenze concordate. Il finanziamento può essere assistito da garanzie.

Può ricorrere, sotto forma di adesione o altra forma di stipula, una polizza assicurativa, a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento, a fronte dei rischi morte, perdita impiego, infortunio e invalidità. Possono altresì ricorrere altre forme di polizza assicurativa quali, ad esempio, RC auto, danni a terzi, danni all’abitazione etc.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- Impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, qualora il prestito finalizzato sia a tasso fisso;
- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) se contrattualmente previsto.

Sezione 3 – Condizioni economiche del servizio e dell’operazione

Nella tabella sottostante sono riportati le principali condizioni massime praticate

Tasso fisso fino a 2 anni	6,30% (*)
Tasso fisso fino a 3 anni	6,70% (*)
Tasso fisso fino a 5 anni	6,90% (*)
(*) E comunque entro i limiti indicati nel prospetto riepilogativo del TEGM previsto dall’art. 2 della legge n.108/96 (cosiddetta “legge antiusura”), affisso in filiale.	
Spese istruzione pratica	€80,00
Commissione incasso rata	€ 0,90
Commissione:	
- per finanziamenti fino a 3 anni	1,00% una tantum
- per finanziamenti fino a 5 anni	0,30% annua sull’importo finanziato
Interessi di mora in più rispetto al tasso di erogazione	3 p.p. (*)
(*) E comunque entro i limiti dei tassi soglia degli interessi moratori stabiliti dalla normativa in vigore.	
Recupero spese per estinzione anticipata	1% del debito residuo
Recupero spese per avvio pratica al recuperatore esterno	10% dell’importo incassato + €5,16 spese fisse
Imposta di bollo	
Finanziamenti fino a 18 mesi	€ 11,00
“ oltre 18 mesi	0,25% dell’importo finanziato
Recupero spese per invio Comunicazione annuale	€ 2,00
Esempio di ISC per un finanziamento a 5 anni di €30.000,00, alla data del presente Foglio Informativo:	7,87%

Sezione 4 – Sintesi delle clausole contrattuali regolanti il servizio

Art. 5 – Versamento rate e decadenza dal beneficio del termine – Le rate di ammortamento pattuite dovranno essere corrisposte nei modi e nei termini stabiliti senza necessità di avviso da parte della Banca, in rate comprensive di capitale, interessi ed accessori. Il mancato pagamento alla scadenza pattuita, di due sole rate, anche se non consecutive, comporta di pieno diritto e senza necessità di pronunzia giudiziale o messa in mora, la decadenza dei finanziati dal beneficio del termine e di conseguenza questi dovranno rimborsare immediatamente tutto il debito residuo oltre a titolo di penale, le quote del costo dei finanziamenti attinenti alle rate non scadute. Ove ad uno stesso nominativo fossero stati concessi più finanziamenti anche contemporaneamente, l’inadempienza anche di una sola rata di uno dei finanziamenti comporterà di pieno diritto e senza necessità di pronunzia giudiziale la decadenza del beneficio del termine per tutti i finanziamenti in essere e di conseguenza egli dovrà rimborsare immediatamente l’intero complessivo debito residuo.

Comporta altresì l’automatica decadenza del beneficio del termine:

- a) Dichiarazione non veritiera dei finanziamenti circa la loro consistenza patrimoniale;
- b) Mancata prestazione di garanzie promesse o diminuzione di quelle già date;
- c) Accertamento di protesti cambiari o azioni esecutiva, cautelari o concorsuali nei confronti del/dei finanziato/i e/o del/dei fideiussore/i;
- d) Irreperibilità, stato di detenzione, decesso del cliente e/o degli eventuali fideiussori;
- e) Mancato avviso alla banca, con lettera raccomandata, di ogni cambiamento del proprio domicilio o della propria sede legale.

In tutte le ipotesi ed in ogni altra simile, il finanziato dovrà provvedere a pagare immediatamente in contanti ed in unica soluzione, tutto il debito residuo maggiorato a titolo di penale, qui espressamente pattuita ed accettata, del costo del finanziamento attinente alle rate a scadere.

Art. 6 – Ritardato pagamento – La parte mutuataria resta obbligata, anche per i suoi aventi causa, pena la decadenza del beneficio del termine, ad effettuare presso gli sportelli della Banca Popolare Sant’Angelo Scpa i versamenti previsti dal piano di ammortamento. Qualora la parte Mutuataria non paghi a scadenza anche una sola delle rate, decorsi trenta giorni dalla scadenza, decade dal beneficio del termine e la Banca Popolare S. Angelo Scpa mutuante, anche senza obbligo di pronunzia giudiziale, potrà senz’altro promuovere atti esecutivi per l’immediata restituzione dell’intero suo credito per capitale, interessi ed accessori, fatta salva

comunque l'azione per ogni altro diritto o ragione spettante alla Banca Popolare S. Angelo Scpa stessa per l'inadempimento dei Mutuatari. In ogni caso la parte mutuataria è tenuta a corrispondere alla Banca Popolare S. Angelo Scpa – dalla data della scadenza della rata – gli interessi di mora in misura pari a 0,5 p.p. in meno del tasso soglia usura vigente nel trimestre di riferimento. Il pagamento tardivo, anche se accettato dalla Banca Popolare S. Angelo Scpa, non rimette in termini i finanziati. I pagamenti fatti da un terzo potranno essere accettati previa rinuncia dello stesso ai sensi dell'art. 1205 CC alla surrogazione in concorrenza dei diritti di credito della Banca Popolare S. Angelo Scpa sino alla loro integrale estinzione.

Art. 12 – Rimborso anticipato - E' data facoltà ai finanziati di procedere alla anticipata estinzione del prestito. In tal caso, i finanziati dovranno provvedere al pagamento in contanti del residuo capitale risultante a debito, dopo il pagamento di tutte le rate, fino a quel momento scadute, nonché un compenso pari all'uno per cento dello stesso capitale residuo.

Art. 17 – Divulgazione dati personali – E' data facoltà alla Banca, ai fini di avvalersi della rete informativa esistente nel settore del credito per tali forme di affidamento, di divulgare i dati anagrafici del finanziato nonché le modalità con cui egli ha provveduto all'adempimento delle obbligazioni assunte, alle organizzazioni gerenti il sistema stesso nonché, di conseguenza, alle istituzioni bancarie e parabancarie aderenti al sistema citato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 31/12/96 n. 675, in tema di tutela del trattamento dei dati personali.

Art. 20 – Variazione condizioni – La Banca si riserva la facoltà di modificare le norme, i prezzi e le altre condizioni di contratto, qualora sussista un giustificato motivo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile. Le comunicazioni relative, espletate in rispetto alla legge di conversione del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 - art. 10 -, saranno validamente fatte dalla Banca mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente, o mediante altro supporto durevole, ove pattuito, ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione. Trascorsi 60 gg. dalla data di comunicazione senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto specifico rigetto, le modifiche dalla stessa effettuate si intenderanno senz'altro approvate dal Cliente con pieno effetto. Viene fatta salva la facoltà di recesso del Cliente con effetto di chiusura del rapporto senza penalità e senza spese di chiusura, ad eccezione delle spese di gestione ordinaria, originariamente pattuite.

Art. 21 – Risoluzione del contratto – La Banca Popolare S. Angelo Scpa si riserva di ritenere risolto di pieno diritto il contratto e di richiedere l'immediato rimborso di ogni suo credito senza bisogno di preavviso, di messa in mora o di domanda giudiziale, qualora i Mutuatari e/o loro aventi causa, manchino all'integrale e puntuale esecuzione anche di una sola delle obbligazioni assunte con il contratto o loro derivanti dalle presenti condizioni generali, e inoltre:

- a) Se fossero promossi a carico dei Mutuatari atti esecutivi o conservativi anche mobiliari, o se gli stessi divenissero
- b) comunque insolventi ovvero se, per qualsiasi motivo o evento, a giudizio della Banca Popolare S. Angelo Scpa vi fosse pericolo di pregiudizi di qualsiasi genere alla garanzia ipotecaria da chiunque costituita;
- c) Se emergessero comunque circostanze di fatto o vizi nei documenti di natura tale che, se si fossero conosciuti o verificati prima, avrebbero impedito l'erogazione del mutuo.

Art. 23 – Legge applicabile e foro competente - Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che potesse insorgere tra il cliente e la Banca Popolare S. Angelo Scpa in dipendenza del presente contratto quando il cliente non sia consumatore, ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2, c.c., il foro competente per le azioni promosse dal cliente è esclusivamente quello di Agrigento. La Banca Popolare S. Angelo Scpa ha invece la facoltà di agire nei confronti del cliente – oltre che in uno dei fori competenti ai sensi degli artt. 18,19 e 20 c.p.c. (Foro generale delle persone fisiche, Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute, Foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione) – anche nel Foro nella cui giurisdizione si trova la Dipendenza della Banca presso la quale si è costituito il rapporto, in quello nella cui giurisdizione si trova la sede centrale della Banca stessa, nonché in quello nella cui giurisdizione si trova una dipendenza della Banca sussistente al momento dell'apertura del rapporto con il cliente, nonché quello di Agrigento, nella cui giurisdizione si trova la Direzione Generale della Banca. Qualora il cliente rivesta la qualifica di consumatore, ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2 c.c., per qualunque controversia è competente l'autorità giudiziaria prevista dalle vigenti disposizioni del codice di procedura civile e dalle altre disposizioni di legge in vigore, ove applicabili.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Tasso Fisso	Tasso d'interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.
ISC	Indicativo Sintetico del Costo, espresso in percentuale. Nel calcolo dell'ISC sono ricompresi: -Il rimborso del capitale; -Il pagamento degli interessi; -Le spese di istruttoria; -Le spese di apertura del credito; -Le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso rata -Ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento. L'ISC dipende inoltre dalla durata del finanziamento e dalla periodicità delle rate.
Interessi di mora	Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate.

Rata	<p>Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente.</p> <p>La rata è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none">- Una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato);- Una quota interessi (quota di interessi dovuta alla banca per il mutuo);- Eventuale commissione di incasso rata.
------	---